

## APPELLO TRENTO

25 MARZO 1999

PRESIDENTE CICCARELLI

ESTENSORE PEDERIALI

IMPUTATI: STEINHAUS, FENNER

**Danni civili in sede penale • Condanna al risarcimento dei danni • Provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado • Mancata indicazione dei giustificati motivi • Revoca • Mancanza di gravi motivi • Irrilevanza.**

*Va revocata la declaratoria di provvisoria esecuzione delle statuizioni civili contenute in una sentenza di condanna per diffamazione qualora la sentenza non abbia indicato come prescritto dall'art. 540 c.p.p. i giustificati motivi per la concessione della esecutorietà. La revoca non comporta in capo al condannato l'onere di provare l'esistenza di gravi motivi giacché tale onere è imposto dall'art. 600 c.p.p. solo con riguardo alla provvisoria.*

**V**ista l'istanza depositata in data 8 gennaio 1999 con la quale si chiedeva la decisione dell'istanza ex art. 600 comma 2 c.p.p. contenuta nell'atto di appello, all'esito dell'udienza camerale ha pronunciato la seguente ordinanza.

\* L'ordinanza è particolarmente interessante perché costituisce una delle tante pronunce relative alla disciplina della pretesa risarcitoria in sede penale.

Sul punto si deve osservare che nel codice di procedura penale del 1988 è incentivato l'«esodo» dei danneggiati dalla sede penale a quella civile. Tale traslazione è peraltro favorita dal più competitivo regime processuale civile che, a seguito della novellazione del 1993, stabilisce l'automatica esecutorietà delle sentenze civili di primo grado, a differenza che nel processo penale ove l'art. 540 c.p.p. richiede l'esistenza di «giustificati motivi» (sul punto si rinvia a quanto più ampiamente esposto in C. FRAU - V. ZENO-ZENCOVICH, *Responsabilità civile e responsabilità penale*, in P. CENDON (a cura di) *La responsabilità civile*, I, Torino 1998, p. 408). Peraltro la decisione, sul punto, non appare del tutto convincente. Mentre infatti va condivisa, stante il chiaro dettato normativo, l'esigenza di motivare la provvisoria esecuzione, qualche perplessità suscita l'affermazione secondo cui la revoca della provvisoria esecuzione della condanna ai danni non è subordinata alla prova di «gravi motivi», prova invece richiesta con riguardo alla revoca della provvisoria provvisoriamente esecutiva.

Non pare potersi sostenere che tale onere si giustificerebbe in quest'ultimo caso per-

ché l'importo sarebbe inferiore a quello della condanna, giacché per un verso la provvisoria potrebbe ricomprendere l'intero danno liquidato subito, per altro verso la provvisoria in un caso potrebbe essere di gran lunga superiore al danno in un altro (e dunque occorrerebbe, in ipotesi, dimostrare i «gravi motivi» nel caso di richiesta di revoca della condanna a una provvisoria di 100 milioni, ma non nel caso di condanna al risarcimento di 50 milioni).

Tutto ciò rafforza la concorrenzialità dell'azione risarcitoria civile nella sede propria, ove, non solo la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.) come si è detto, ma in forza degli artt. 186-ter e quater c.p.c., è possibile provvedere già in via istruttoria, e al di fuori delle ipotesi già previste dall'art. 24 l. 990/1969, alla concessione di ingiunzioni di pagamento per somme non contestate o per le quali si ritiene raggiunta la prova.

Va peraltro segnalato che l'ordinanza accenna (ma non è un punto decisivo) ad un possibile «vizio di ultrapetizione»: anche qui si misura l'asimmetria fra processo civile e domanda civile inserita in un processo penale, giacché in quest'ultimo caso la disciplina della domanda — ivi compresa la sua modifica — appare assai scarna (sul punto v. C. FRAU - V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 402).

V.Z.Z.

Premesso:

con sentenza del 5 maggio 1998 il Tribunale di Trento condannava Steinhaus Patrizia e Fenner Danilo alla pena di lire 1.000.000 di multa ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile per lire 90 milioni e pene accessorie (in solido, con la responsabile civile Società Editrice NET s.r.l. Nuova Editoriale Tipografica di Bolzano), per il delitto di diffamazione aggravata in danno di Kac Enrique. Il capo della sentenza concernente le statuizioni civili veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Il 30 ottobre 1998 il difensore degli imputati e del responsabile civile NET s.r.l. depositava atto di appello col quale concludeva per l'assoluzione degli imputati; chiedeva contestualmente la revoca della provvisoria esecutività delle statuizioni civili deducendo: 1) l'assenza di motivazione, la contraddittorietà e la illogicità della stessa in relazione ai criteri valutativi del danno non patrimoniale; 2) l'assenza di motivazione sul *quantum* risarcitorio in relazione ai destinatari della notizia diffamatoria;

con memoria aggiunta depositata il 25 febbraio 1999 il medesimo difensore rilevava: l'assenza di motivazione sui giustificati motivi previsti dall'art. 540 c.p.p.; l'erronea interpretazione dell'art. 540 cit. in relazione alla sentenza della Corte cost. n. 94/96; l'assenza di criteri di liquidazione del danno ed in particolare l'omessa considerazione per la diffusione del giornale.

In data 25 febbraio 1999 il difensore della parte offesa depositava memoria con la quale deduceva: 1) che il termine per l'appello in favore del Fenner era scaduto il 18 settembre 1998 (notifica dell'estratto contumaciale avvenuta il 18 giugno 1998), e per il suo difensore era scaduto il 5 ottobre 1998; il termine d'appello per la Steinhaus, contumace irreperibile, era scaduto il 30 ottobre 1998; la società NET s.r.l. non si era mai costituita ed era priva di difensore non avendo mai ottemperato alle formalità di cui agli artt. 84 c.p.p. e 100 comma 1 c.p.p.; la sentenza era divenuta irrevocabile per il Fenner e per il responsabile civile; l'impugnazione della Steinhaus era irrituale e comunque non poteva essere invocata la norma di cui all'art. 587 c.p.p.; l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività delle statuizioni civili non poteva essere accolta non essendo stati indicati gravi motivi che potevano giustificarla; in ogni caso, trattandosi di somma di denaro, e quindi di bene fungibile, non poteva ricorrere alcun grave motivo; concludeva per il rigetto dell'istanza *ex art.* 600 c.p.p.

All'udienza camerale del 3 marzo 1999 le parti concludevano come da separato verbale e la Corte si riservava la decisione.

Ritenuto:

che le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla difesa della parte civile siano fondate soltanto in relazione all'imputato Fenner, dichiarato contumace, e nei confronti del quale l'estratto è stato notificato il 18 giugno 1998, peraltro irritualmente in quanto la sentenza era stata pronunciata il 5 maggio 1998, con termine per il deposito della motivazione di giorni 60; che, pertanto, la notifica in data anteriore al termine per il deposito indicato nel dispositivo (4 luglio 1998) appare irrilevante e la scadenza deve essere ritenuta, al pari di quella utile per il difensore, nel 45° giorno successivo al 4 luglio 1998 e cioè, computata la sospensione feriale dal 1° agosto 1998 al 15 settembre 1998, alla data del 5 ottobre 1998;

che l'appello presentato in data 30 ottobre 1998 dal difensore appare tempestivo in relazione alla imputata Steinhaus (notifica effettuata il 14 settembre 1998, 45 gg. dal 15 settembre 1998; scadenza 30 ottobre 1998);

che, indipendentemente dall'ammissibilità dell'appello del responsabile civile, il principio della estensività dell'impugnazione giova anche nei suoi confronti per espressa previsione dell'art. 587 comma 3 c.p.p.;

che la sentenza impugnata ha ommesso di indicare quali fossero i « giustificati motivi » ritenuti sussistenti per la declaratoria di provvisoria esecuzione delle disposizioni civili, ex art. 540, comma 1 c.p.p., ed il riferimento al regime processuale di cui all'art. 282 c.p.c. appare improprio avendo la Corte Costituzionale chiarito l'impossibilità di utilizzare detta norma quale *tertium comparationis* (in quanto la provvisoria esecutività di tutte le sentenze civili di primo grado è volta a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie, finalità questa estranea alla dinamica del gravame penale, ove è « assai raro l'appello dell'imputato limitato al solo capo civile... » v. Sent. Corte Cost. 3 aprile 1996 n. 94, in *Cass. pen.*, 1996, 2463);

che, in assenza di ulteriori motivazioni, ed in particolare di ogni riferimento alla sussistenza del pericolo nel ritardo (art. 282 comma 1 c.p.c. ante riforma di cui all'art. 33 della l. 26 novembre 1990 n. 353) l'istanza di revoca deve essere accolta apparendo infondata la tesi della difesa della parte civile secondo la quale la revoca della provvisoria esecuzione può essere disposta in sede di appello soltanto in presenza di « gravi motivi » ex art. 600 comma 3 c.p.p. così come modificato dalla sentenza della Corte Cost. n. 353 del 27 luglio 1994 (*Cass. pen.*, 1995, 267) apparendo evidente che detta disposizione riguarda soltanto la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria (e non anche l'ipotesi di cui al comma secondo); non grava pertanto sull'istante alcun onere probatorio in ordine alla sussistenza di « gravi motivi » che giustifichino la revoca per la semplice ragione che, in questa sede, può essere riesaminata soltanto la questione relativa alla sussistenza dei « giustificati motivi » adottati dalla parte civile in primo grado, motivi che hanno indotto il Giudice di primo grado a concedere la provvisoria esecutorietà della condanna;

che, peraltro, nulla ha aggiunto sul punto la parte civile nel presente giudizio incidentale, e dalla lettura degli atti del procedimento di primo grado la Corte non può in alcun modo delibare la fondatezza della richiesta ex art. 540 comma 1 c.p.p. mancando ogni verbalizzazione sul punto; che, addirittura, dal verbale d'udienza del 5 maggio 1998, risulta che il difensore della parte civile aveva concluso per la condanna al risarcimento della somma di lire 90 milioni, con concessione di una provvisoria di 30 milioni, senza alcuna specifica domanda di provvisoria esecutorietà della condanna (e sarebbe dunque integrato il vizio di ultrapetizione).

P.Q.M. — La Corte d'Appello di Trento, visti gli artt. 600, 540 c.p.p. revoca — allo stato — la declaratoria di provvisoria esecutorietà delle statuizioni civili di cui alla sentenza n. 52 del 5 maggio 1998 del Tribunale di Trento, appellata dagli imputati e dal responsabile civile.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.